



## **COMUNE DI LESSOLO**

**Città Metropolitana di Torino**

### **Decreto del Commissario Straordinario n. 2**

**OGGETTO: Conferimento dell'incarico di elevata qualificazione per l'Area Tecnica a dipendente appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16, co. 3, CCNL 16.11.2022**

#### **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

VISTO il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 che disciplinano gli incarichi di elevata qualificazione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 16 del CCNL 16.11.2022 stabilisce che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata qualificazione, che richiedono responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative, responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni, conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo, nonché lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal *curriculum*;
- l'art. 18 del CCNL 16.11.2022 che stabilisce che gli incarichi elevata

qualificazione sono conferiti per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità;

DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:

- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 2, del suddetto CCNL stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia

- da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 18.000,00 euro per tredici mensilità, per il personale titolare di un incarico di EQ;
- da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità, nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per i dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

e che ciascun Ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuno degli incarichi di elevata qualificazione individuato;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 9.03.2019, con la quale sono stati definiti i criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative (oggi, incarichi di elevata qualificazione), così come proposti dal Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 9.03.2019, con la quale è stata approvata la Metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative (oggi, incarichi di elevata qualificazione), nella quale è stato individuato il modello di valutazione costituito da fattori e sottofattori di ponderazione;

DATO ATTO che l'articolazione in Aree/Servizi/Uffici dell'organizzazione, funzionale alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi, comporta l'assegnazione di responsabilità di tipo gestionale e provvedimentale, con conseguente rappresentanza dell'Ente all'esterno, relativamente ai provvedimenti e servizi erogati, nonché per tutti gli atti aventi rilevanza indiretta con l'utenza esterna ma analoga rilevanza nelle responsabilità, sotto il profilo dell'adeguato funzionamento della struttura comunale;

RICHIAMATA, a riguardo, la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 29.09.2018, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (da ultimo, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 5.09.2020) e, in particolare, l'art. 7, con il quale sono state istituite le seguenti Aree:

- Amministrativo-Finanziaria;
- Vigilanza-Commercio;
- Tecnica;

PRECISATO che, per ciascun incarico di elevata qualificazione istituito, sono assegnate le funzioni distintamente elencate nel citato art. 7, Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RILEVATO che questo Comune non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale;

VISTO l'art. 50, co. 10, D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina dei titolari di incarichi di elevata qualificazione, preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 109, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, co. 4, lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

RICHIAMATO il precedente decreto sindacale n. 6 del 26.09.2020;

DATO ATTO che lo stesso scade il 25.09.2023;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'Area Tecnica svolge attività lavorativa il seguente dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, che dispone potenzialmente della professionalità necessaria per poter ricevere l'incarico di EQ: Geom. Filippo CHASSEUR;

RITENUTO di attribuire l'incarico di EQ dell'Area Tecnica al Geom. Filippo CHASSEUR;

VISTA la graduazione effettuata dall'Organismo di Valutazione a seguito di approvazione dei criteri previsti dal CCNL 21.05.2018, assunta al protocollo in data 4.04.2019, che ha prodotto il seguente risultato:

| Area:                        | <i>Punteggio</i> |
|------------------------------|------------------|
| - Amministrativo-Finanziaria | 1518,05          |
| - Tecnica                    | 1492,80          |
| - Vigilanza-Commercio        | 1200,64          |

DATO ATTO del rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 75/2017, per cui il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non supera quello relativo all'anno 2016;

RITENUTO di attribuire l'indennità di posizione nell'importo così come stabilita con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 20.07.2019;

CONSIDERATO ancora che l'incarico in parola potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, e conseguente perdita della relativa indennità secondo il combinato disposto di cui all'art. 18, co. 3 e 5, del CCNL citato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del

- lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
  - lo Statuto comunale;

### **DISPONE**

1. DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa e che sono qui integralmente riportate, al Geom. Filippo Chasseur, inquadrato nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, l’incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell’art. 16, co. 3, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 per dirigere l’Area Tecnica, affidando allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli Organi di governo, previsti dall’art. 107, co. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. DI DETERMINARE la durata dell’incarico in anni 3, dal 26.09.2023 al 25.09.2026, data quest’ultima in cui esso scadrà automaticamente, senza ulteriore preavviso;
3. DI RISERVARSI, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;
4. DI DETERMINARE il compenso per l’incarico di elevata qualificazione dell’Area Tecnica come segue:
  - Retribuzione di posizione: € 9.500,00 annue, quale importo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi e IRAP nel rispetto degli artt. 17 e 19 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;
  - Retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell’art. 17, co. 4, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;
5. DI ATTRIBUIRE con il presente provvedimento al dipendente la sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di elevata qualificazione, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per le mansioni superiori, di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000;
6. DARE ATTO che l’incarico di Responsabile di Area, con attribuzione dei poteri di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 267/2000, non è soggetto ad accettazione da parte del dipendente, rientrando nel potere di specificazione della mansione del datore di lavoro;
7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’interessato, il quale potrà manifestare il suo eventuale dissenso mediante nota scritta nella quale siano individuate le ragioni tecnico-organizzative per le quali ritenga di non essere in grado di ottemperare agli obblighi e ai doveri imposti dalla mansione attribuita;
8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Lessolo, lì 20 settembre 2023

Il Commissario Straordinario

*Firmato digitalmente*

Dott.ssa Raffaella ATTIANESE